

Illegittima revoca di un'autorizzazione unica ambientale

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 21 agosto 2024, n. 2898 - Burzichelli, pres.; Consoli, est. - Bosco S.r.l. (avv. Seminara) c. Comune di Mascali (n.c.) ed a.

Ambiente - AUA - Procedimento di revoca dell'AUA a causa dell'esistenza di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ancora da sottoporre a frantumazione - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la determina dirigenziale del Comune di Mascali n. 329 in data 5 maggio 2022 di revoca del “*provvedimento AUA n. 1 del 30-6-2017*”; b) la determina della Città Metropolitana di Catania n. 1498 in data 3 maggio 2022 di “*revoca della determinazione dirigenziale n. 231 del 26-5-2015 di adozione dell'AUA*”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la società ha ottenuto dal Comune di Mascali l'autorizzazione unica ambientale n. 1 in data 30 giugno 2017, previa determinazione della Provincia di Catania n. 231 in data 26 maggio 2015; b) con nota in data 6 dicembre 2021 il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'AUA, rilevando l'esistenza di rifiuti “costituiti da terre e rocce da scavo ancora da sottoporre a frantumazione” e ritenendo impossibile la coesistenza di altre attività lavorative all'interno dell'area di cava; c) la ricorrente ha interloquuto e con nota in data 18 gennaio 2022 la Città Metropolitana di Catania ha chiesto alla ricorrente di produrre il nulla-osta del Distretto Minerario contemplato dall'art. 5 dell'autorizzazione n. 9/06 in data 3 agosto 2006 per l'ipotesi di modifica del progetto approvato; d) la ricorrente, con nota in data 20 gennaio 2022, ha rappresentato che l'autorizzazione n. 9/06 in data 3 agosto 2006 era stata dichiarata decaduta nel mese di giugno 2021 e che tale autorizzazione riguardava l'esercizio della cava, non l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi; e) in data 16 marzo 2022 la Città Metropolitana ha avviato il procedimento per la revoca della determinazione n. 231 in data 26 maggio 2015; f) la società, con nota del 28 marzo 2022, ha osservato che l'attività di recupero non poteva considerarsi quale modifica sopravvenuta della precedente e cessata attività di cava, posto che il relativo titolo era costituito dall'autorizzazione della Provincia n. 2 in data 17 ottobre 2002, contemplata nello stesso provvedimento autorizzativo n. 9/06 del 3 agosto 2006; g) con nota in data 2 maggio 2022 il Distretto Minerario ha confermato quanto esposto con relazione in data 17 gennaio 2022, ove è stato, in dettaglio, specificato che: - il Distretto Minerario aveva *illo tempore* ritenuto compatibile lo svolgimento delle due attività (estrattiva e di recupero inerti); - l'area comprendente le attività di recupero rifiuti non pericolosi era stata successivamente ampliata, giusta AUA n. 01/2017 del 30 giugno 2017; - nell'ultima visita in cava, in data 20 giugno 2018, il Distretto Minerario non aveva rilevato elementi che potessero indurre a ritenere l'incompatibilità fra le due attività; - la ricorrente aveva manifestato la volontà di provvedere all'esecuzione delle opere di recupero ambientale; h) con la impugnata determina n. 329 in data 5 maggio 2022 il Comune ha, tuttavia, revocato l'AUA n. 1 del 30 giugno 2017, richiamando la nota n. 24056 in data 5 maggio 2022 della Città Metropolitana e la determina n. 1498 del 3 maggio 2022 di revoca della precedente determina n. 231 in data 26 maggio 2015; i) nella determina n. 1498 in data 3 maggio 2022 si afferma che: - l'autorizzazione n. 9/06 del 3 agosto 2006 stabiliva l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Distretto Minerario per ogni modifica al progetto approvato; - nella specie la modifica era rappresentata dalle opere relative alla gestione dei rifiuti; - la ricorrente non aveva trasmesso il nulla-osta contemplato dall'art. 5 dell'autorizzazione n. 9/06 in data 3 agosto 2006; l) la determina non tiene conto della replica del Distretto Minerario alla nota della ricorrente in data 29 marzo 2022, né considera la circostanza che la modifica riguardava attrezzature e attività già in opera ed espressamente considerate nell'autorizzazione n. 9/06 del 3 agosto 2006 e che quest'ultima concerneva un'attività estrattiva ormai cessata.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e dagli artt. 3, 4, e 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUA costituisce il provvedimento finale nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, valutazione e assenso; b) la disposta revoca dell'AUA si fonda non sull'esame dell'attività di recupero dei rifiuti bensì sull'attività estrattiva, e, in particolare, su una clausola della relativa autorizzazione del 2006 che richiedeva l'approvazione di modifiche che riguardassero la gestione della cava; c) in realtà, l'AUA riguarda gli aspetti ambientali relativi all'attività di trattamento dei rifiuti, già autorizzata con provvedimento n. 9/06 del 3 agosto 2006, come anche attestato dal Distretto Minerario, il quale non ha mai ritenuto necessario il rilascio di apposito nulla-osta; d) in particolare, il Distretto Minerario “*ha ritenuto compatibile lo svolgimento delle due attività (estrattiva e di recupero inerti), potendosi entrambe praticare senza pregiudizio e in modo indipendente, nel senso che la sopravvenuta cessazione di una di esse non avrebbe potuto travolgere l'altra*”, e ha riconosciuto che dell'ampliamento delle attività di recupero rifiuti non pericolosi la ricorrente “*ha correttamente informato l'Ufficio minerario, riportando*



la maggiore area sulla quale svolgere l'attività di recupero"; e) il Distretto Minerario, quindi, non ha mai inteso sanzionare la ricorrente, non ritenendo che le modifiche dell'impianto di recupero rifiuti - peraltro comunicate dalla società - potessero interessare l'attività della cava, né ha mai affermato la necessità di un proprio nulla-osta, riguardante le opere relative all'attività di recupero, ai fini dell'esercizio della cava; f) inoltre, la richiesta di nulla-osta si riferisce ad un'autorizzazione (n. 09/06 del 3 agosto 2006) ormai scaduta; g) l'attività di recupero e riciclo dei rifiuti era stata, quindi, già vagliata in occasione del rilascio dell'AUA e la questione risulta, comunque, definita a seguito della nota del Distretto Minerario in data 2 maggio 2022, avendo il Distretto esplicitamente affermato di non essere tenuto a rilasciare alcun nulla-osta; h) la Città Metropolitana ha menzionato la nota interlocutoria del Distretto Minerario in data 5 gennaio 2022, ma non la relazione in data 17 gennaio 2022 (e, comunque, nella prima delle due note viene riconosciuta la regolarità dell'AUA n. 1/2017 e la coesistenza dell'attività di recupero rifiuti e di quella mineraria); i) la revoca è illogica e contrasta con il pubblico interesse, in quanto si fonda sulla richiesta di nulla-osta del Distretto Minerario circa le *"opere afferenti la gestione dei rifiuti di cui all'AUA"*, riguardanti un'attività diversa rispetto alla cava di competenza del Distretto Minerario, e ciò senza muovere alcuna contestazione relativamente all'attività di recupero dei rifiuti (e dopo che l'attività di cava era cessata).

La Città Metropolitana di Catania ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con nota n. 62599 in data 7 dicembre 2021 il Comune di Mascali ha comunicato l'avvio del procedimento sulla base degli accertamenti in corso da parte del Comando Carabinieri di Catania; b) come risulta dal verbale in data 5 gennaio 2022 il Distretto Minerario ha rappresentato che: - il recupero ambientale dell'area si trovava allo stato di progetto di massima; - qualora il progetto esecutivo risultasse conforme al progetto di massima, tutte le opere relative all'AUA n. 01/2017 del 30 giugno 2017 avrebbero dovuto essere rimosse; - non essendovi, allo stato, una variante al progetto di massima, tali opere dovevano essere rimosse; c) con nota n. 2670 in data 18 gennaio 2022 la Città Metropolitana ha chiesto alla ricorrente la produzione del nulla-osta del Distretto Minerario ai sensi dell'art. 5 dell'autorizzazione n. 09/06 del 3 agosto 2006, ma la ricorrente, pur rendendo apposite deduzioni, non ha soddisfatto la richiesta, sicché è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota n. 14754 in data 16 maggio 2022; d) la determinazione n. 231/2015 (art. 12) si riferisce esclusivamente agli aspetti ambientali contemplati dal D.P.R. n. 59/2013 ed eventuali modifiche progettuali restavano subordinate ai pareri, alle autorizzazioni e ai nulla-osta previsti dalle normative di settore; e) con nota in data 2 maggio 2022 il Distretto Minerario ha precisato che: - le modifiche dell'impianto avrebbero dovuto essere esaminate dal Distretto; - tenuto conto che l'attività di cava era cessata, nessun nulla-osta doveva essere reso dal Distretto.

Con memoria in data 12 settembre 2022 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha argomentato in ordine alla nota del Comando dei Carabinieri in data 6 dicembre 2021, nella quale si rileva: a) l'intervenuta decadenza - ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 127/1980 - dell'autorizzazione all'esercizio della cava; b) il mancato coinvolgimento del Distretto Minerario quanto alla coesistenza fra l'attività di cava e lo stoccaggio di rifiuti.

Con memoria in data 9 maggio 2024 la Città Metropolitana ha ribadito le proprie difese.

Con memoria in data 13 maggio 2024 la ricorrente ha ribadito e precisato le proprie difese, evidenziando, in particolare, quanto segue: a) le criticità rilevate dal Comando dei Carabinieri concernevano l'accumulo di rifiuti *"costituiti da terre e rocce da scavo, ancora da sottoporre a frantumazione"* o di *"sacchetti in plastica provenienti dall'attività di recupero di cenere vulcanica, eseguita nei territori dei Comuni di Mascali e Giarre"*, che ostruivano il deflusso delle acque; b) la società ha eccepito che gli accumuli di materiali rilevati nei sopralluoghi erano stati determinati dalla rilevante raccolta, nelle sedi stradali, di cenere vulcanica eruttata nei mesi precedenti, con fenomeni imponenti per quantità e durata, e che tutti i rifiuti provvisoriamente depositati fuori della piattaforma impermeabilizzata erano, comunque, provvisti di test di cessione che ne attestavano la non pericolosità, come documentato; c) i rifiuti sono stati eliminati e anche di ciò viene fornito riscontro documentale; d) l'AUA aveva ad oggetto gli aspetti ambientali relativi all'attività di trattamento dei rifiuti (già autorizzata con provvedimento n. 09/06 in data 3 agosto 2006).

Con memoria in data 23 maggio 2024 la ricorrente ha confermato ulteriormente le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, al fine di una migliore comprensione della vicenda procedimentale, osserva quanto segue.

La ricorrente è stata autorizzata, mediante provvedimento del Distretto Minerario di Catania n. 9/06 in data 3 agosto 2006, all'esercizio di cava per uso ornamentale, con prescrizioni riguardanti l'attività di recupero di rifiuti già autorizzata e svolta in una parte dell'area di cava.

La ricorrente ha, poi, conseguito dal Comune di Mascali, previa determinazione favorevole della Provincia regionale di Catania n. 231 in data 26 maggio 2015, l'autorizzazione unica ambientale n. 1 in data 30 giugno 2017 per l'ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

In data 30 giugno 2021 il Distretto Minerario ha pronunciato la decadenza, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a, legge regionale n. 127/1980, dalla suddetta autorizzazione mineraria n. 9/06 in data 3 agosto 2006 per l'esercizio di cava di basalto per uso ornamentale.

In data 7 dicembre 2021 il Comune di Mascali, in relazione ad accertamenti in corso da parte del Comando dei Carabinieri per la Tutela ambientale - N.O.E. di Catania, ha comunicato alla ricorrente ed alla Città Metropolitana di Catania l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica ambientale, a causa di riscontrate *"irregolarità nell'ambito delle*

attività previste nell'AUA n. 1/2017, nonché incompatibilità delle stesse con le attività previste nell'autorizzazione del Distretto Minerario n. 09/06 e relativo piano di recupero ambientale".

Per quanto concerne questo secondo aspetto, in particolare, il Comune ha evidenziato che il N.O.E. aveva accertato che *"la piazzuola dell'area di messa in riserva rientra per buona parte nell'area di cava autorizzata dal Distretto Minerario di Catania per l'esercizio della sola attività estrattiva"* e che *"il ridimensionamento dell'area di cava, dovuto alla realizzazione di opere edili, ... ha di fatto comportato lo stravolgimento del piano di recupero ambientale già approvato in origine"*.

Il Comune di Mascali ha, quindi, indetto una conferenza di servizi, nell'ambito della quale (cfr. verbale in data 5 gennaio 2022) è stato acquisito il parere del Distretto Minerario di Catania, che ha osservato quanto segue: *"Il recupero ambientale dell'area è attualmente allo stato di progetto di massima, per il quale risulta riportato nella predetta autorizzazione del Distretto approvazione in silenzio-assenso del Comune di Mascali, i cui elaborati sono stati fatti propri dal Distretto Minerario quale corredo indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione n. 09/06. Ove il progetto esecutivo, sulla cui redazione eventualmente chiarirà la competenza, venisse redatto in maniera coerente con le previsioni progettuali del progetto di massima, tutte le opere dell'AUA n. 1/2017 che ostacolano l'esecuzione del progetto di recupero esecutivo devono essere totalmente rimosse. Pertanto, non essendovi al momento variante approvata al progetto di massima, le opere realizzate con AUA n. 1/2017 dovrebbero essere rimosse"*.

Con "considerazioni a margine" della conferenza di servizi (prot. 1486 del 18 gennaio 2022), il Distretto minerario, esprimendosi sulla questione della *"sopravvivenza dell'attività di recupero in seguito alla cessazione dell'esercizio della cava"*, stante la disposta decadenza dall'autorizzazione mineraria, ha rilevato che: a) la legge regionale n. 127/1980 prevede che: - all'istanza di autorizzazione mineraria l'interessato deve allegare un programma di utilizzazione del giacimento nonché lo studio di fattibilità e il progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona (quali ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, regolarizzazione del flusso delle acque, sistemazione ambientale dell'area) da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti; - il gestore ha l'obbligo di presentare al Comune, entro 180 giorni dalla cessazione dell'attività estrattiva, il progetto esecutivo dei lavori di recupero ambientale dell'area su cui insiste la cava non più utilizzata, in linea con il progetto di massima presentato all'atto del rilascio dell'autorizzazione mineraria (oppure, con le successive varianti eventualmente autorizzate), e il progetto esecutivo deve essere, poi, sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; b) l'art. 3, comma 4, legge regionale n. 19/1995, per favorire il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei di pregio, ha stabilito la competenza dei comuni interessati alla redazione (a seguito del completamento del programma di utilizzazione del giacimento) dei progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione ed al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; c) l'esercente l'attività estrattiva ha l'obbligo, al termine del programma di coltivazione, di raggiungere l'obiettivo prefissato del raggiungimento della configurazione finale della cava risultante dal progetto di massima, il quale contiene uno studio di fattibilità tecnica ed economica della soluzione che rappresenta il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle opere da realizzare ed alle prestazioni da ottenere in termini di recupero ambientale dell'area; d) l'autorizzazione mineraria è stata rilasciata alla ricorrente sul presupposto della ritenuta compatibilità dell'attività estrattiva (cava di basalto per uso ornamentale) e di recupero rifiuti inerti svolte nell'area; e) tale area è stata successivamente ampliata giusta AUA n. 1/2017 e la ricorrente ha correttamente informato il Distretto Minerario dell'avvenuto ampliamento, riportando la maggiore area sulla quale svolgeva il recupero dei rifiuti nei programmi annuali dei lavori della cava (l'ultimo dei quali presentato il 30 gennaio 2019), ed anche nel corso dei sopralluoghi effettuati i funzionari del Distretto non hanno evidenziato particolari elementi che facessero ritenere un'incompatibilità nello svolgimento delle due attività; f) tuttavia, a seguito della pronunciata decadenza dell'autorizzazione mineraria in data 30 giugno 2021 si è posta la questione dell'approntamento del recupero ambientale dell'area di cava, la quale, tenuto conto della disciplina di settore, sopra richiamata, *"non coinvolge aspetti di natura squisitamente mineraria per i quali è richiesta la specifica competenza di quest'Ufficio"*; g) è emerso, in particolare, che alcune delle opere connesse all'attività di recupero dei rifiuti autorizzate con AUA (in particolare, la piattaforma in calcestruzzo) ostano all'esecuzione dei lavori di recupero ambientale come prefigurati nel progetto di massima presentato dalla ricorrente (approvato *per silentium* dal Comune), costituente parte integrante dell'autorizzazione mineraria; h) tali opere, quindi, dovranno necessariamente essere rimosse se il progetto *"esecutivo dovesse rispecchiare (e non potrebbe essere al momento altrimenti, in assenza di varianti sottoposte all'esame del Comune) il progetto di massima"*; i) nello specifico, compete al Comune, ai sensi della citata legge regionale n. 19/1995, la redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero ambientale, per la cui concreta esecuzione l'ente comunale dovrebbe prima o poi porre un termine all'attività di recupero dei rifiuti, stante l'incompatibilità della quale si è detto; l) la ricorrente ha, tuttavia, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 19 della menzionata legge regionale n. 127/1980, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di recupero ambientale e, quindi, della progettazione esecutiva, assumendone l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere, delle somme versate in relazione al progetto di massima; m) nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'esercente opti per una diversa soluzione progettuale (variante) assumendosene per intero gli eventuali maggiori oneri, spetta all'Assessorato regionale – quale ufficio competente

all'approvazione del progetto esecutivo – *“stabilire se la prosecuzione dell'attività di recupero, nelle more dell'approvazione del progetto, risulti compatibile con l'ipotesi progettuale in variante presentata dall'esercente o debba cessare nell'attesa di una formale espressione di volontà del competente Assessorato”*; n) ad avviso del Distretto Minerario, l'iniziativa della ricorrente sarebbe da cogliere favorevolmente, sopperendo ad una progettualità che né il Comune né l'Assessorato regionale potrebbero portare a termine, stante l'esiguità delle somme a tal fine versate dal gestore secondo il calcolo effettuato dal Distretto Minerario sulla base di un decreto assessoriale (euro 4.648,06).

In data 18 gennaio 2022 la Città Metropolitana di Catania, in relazione ai suddetti accertamenti del N.O.E. di Catania, ha richiesto alla ricorrente di produrre il nulla-osta del Distretto Minerario per le modifiche al progetto minerario conseguenti all'ampliamento dell'impianto di recupero dei rifiuti inerti di cui all'autorizzazione unica ambientale n. 1 in data 30 giugno 2017.

Tale richiesta aveva fondamento nell'art. 5 dell'autorizzazione mineraria n. 9/06 in data 3 agosto 2006, che prevedeva l'obbligo di preventiva autorizzazione del Distretto Minerario di Catania per ogni eventuale modifica del progetto allegato al programma di utilizzazione del giacimento, nonché nell'art. 12 della determina della Provincia regionale di Catania n. 231 in data 26 maggio 2015 (di adozione dell'AUA), secondo cui *“Il presente provvedimento si riferisce esclusivamente agli aspetti ambientali previsti dal D.P.R. 59/2013. Lo svolgimento dell'attività resta subordinata al possesso, di pareri, autorizzazioni e nulla-osta previsti dalle vigenti normative di settore”*.

Con nota in data 16 marzo 2022 la Città Metropolitana di Catania ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica ambientale, a causa del mancato riscontro alla nota in data 18 gennaio 2022 con la quale era stato richiesto il nulla-osta del Distretto Minerario.

La ricorrente faceva pervenire osservazioni in data 28 marzo 2022, al riguardo rilevando che: a) non era stato necessario acquisire il nulla-osta da parte del Distretto Minerario, in quanto l'autorizzazione unica ambientale non aveva determinato alcuna modifica del progetto di coltivazione mineraria autorizzato; b) l'area della piattaforma per il recupero dei rifiuti, autorizzata con l'AUA, era stata regolarmente riportata nei successivi programmi annuali dei lavori di cava ed era stata, altresì, oggetto di esame nel corso dei sopralluoghi svolti dal Distretto Minerario (l'ultimo dei quali in data 20 giugno 2018), il quale non aveva sollevato alcuna riserva o contestazione.

In data 29 marzo 2022 la ricorrente, comunque, ha avanzato istanza di nulla-osta al Distretto Minerario, il quale, con nota n. 14508 in data 2 maggio 2022, ha evidenziato che *“delle più sostanziali modifiche subite dall'impianto nel suo complesso, di cui all'AUA sopracitata, è fuor di dubbio che questo Distretto Minerario ne avrebbe dovuto esaminare gli effetti sempre in ordine agli eventuali pregiudizi alla razionale e sicura coltivazione del giacimento e avuto riguardo al raggiungimento della configurazione finale di progetto, a suo tempo assentita con l'autorizzazione n. 09/06 del 3 agosto 2005, rilasciata dall'Ingegnere Capo pro tempore del Distretto Minerario di Catania. Al riguardo, rilevato che ad oggi la cava è cessata e tenuto conto che nessuna ulteriore attività estrattiva può essere intrapresa da codesta società, questo Ufficio non è tenuto a rilasciare nessun nulla-osta con riferimento all'impianto di trattamento dei rifiuti in questione”*.

Con determina dirigenziale del Comune di Mascali n. 329 in data 5 maggio 2022 è stata disposta la revoca del provvedimento AUA n. 1 del 30-6-2017, motivata con riferimento alla determina (pure impugnata) della Città Metropolitana di Catania n. 1498 in data 3 maggio 2022 di *“revoca della determinazione dirigenziale n. 231 del 26-5-2015 di adozione dell'AUA”*.

Con tale ultima determinazione, la Città Metropolitana di Catania: a) ha richiamato il verbale della conferenza di servizi in data 5 gennaio 2022 ed il parere ivi espresso dal Distretto Minerario di Catania (secondo cui *“Il recupero ambientale dell'area è attualmente allo stato di progetto di massima... Ove il progetto esecutivo, sulla cui redazione eventualmente chiarirò la competenza, venisse redatto in maniera coerente con le previsioni progettuali del progetto di massima, tutte le opere dell'AUA n. 1/2017 che ostacolano l'esecuzione del progetto di recupero esecutivo devono essere totalmente rimosse. Pertanto, non essendovi al momento variante approvata al progetto di massima, le opere realizzate con AUA n. 1/2017 dovrebbero essere rimosse”*); b) ha rilevato *“l'obbligo per la ditta di richiedere la preventiva autorizzazione all'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania per ogni eventuale modifica al progetto approvato, che, nella fattispecie, è rappresentata dalle opere afferenti la gestione dei rifiuti”* di cui all'AUA; c) stante l'assenza del nulla-osta del Distretto Minerario, richiesto alla ricorrente mediante nota in data 18 gennaio 2022, ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 231 in data 26 maggio 2015 di adozione dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Tanto premesso in ordine allo svolgimento del procedimento, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 208, comma 13, decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina relativa all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, da ritenersi applicabile, per quanto non diversamente disposto ed in quanto compatibile, alle procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013), *“in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;... c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”*.

Nel caso di specie, la Città Metropolitana di Catania ha diffidato la ricorrente a produrre il nulla-osta del Distretto

Minerario in ordine alle modifiche del progetto di recupero ambientale dell'area di cava (approvato in sede di autorizzazione mineraria) derivanti dalle opere di ampliamento dell'impianto di recupero dei rifiuti autorizzate con AUA n. 1/2017.

L'Amministrazione ha, quindi, contestato alla ricorrente di non avere ottemperato alla diffida producendo il suddetto nulla-osta ed ha, conseguentemente, revocato la determina dirigenziale n. 231 in data 26 maggio 2015, con la quale era stato adottato il provvedimento di AUA, stante l'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 12, secondo cui *"Lo svolgimento dell'attività resta subordinata al possesso, di pareri, autorizzazioni e nulla-osta previsti dalle vigenti normative di settore"*, e dell'art. 5 dell'autorizzazione mineraria n. 9/06 in data 3 agosto 2006, che prevedeva l'obbligo di preventiva autorizzazione del Distretto Minerario di Catania per ogni eventuale modifica del progetto allegato al programma di utilizzazione del giacimento.

Il Collegio ritiene che la disposta revoca dell'autorizzazione unica ambientale vada annullata, per l'incertezza in ordine al presupposto su cui si fonda, atteso che il Distretto Minerario: a) da un lato, nel riscontrare l'istanza di nulla-osta della ricorrente, ha osservato (cfr. nota n. 14508 in data 2 maggio 2022) che *"delle più sostanziali modifiche subite dall'impianto nel suo complesso, di cui all'AUA sopracitata, è fuor di dubbio che questo Distretto Minerario ne avrebbe dovuto esaminare gli effetti sempre in ordine agli eventuali pregiudizi alla razionale e sicura coltivazione del giacimento e avuto riguardo al raggiungimento della configurazione finale di progetto, a suo tempo assentita con l'autorizzazione n. 09/06 del 3 agosto 2005"*; b) dall'altro lato, con relazione integrativa del parere reso in conferenza di servizi (prot. 1486 del 18 gennaio 2022), aveva ritenuto che la ricorrente avesse correttamente informato il Distretto medesimo dell'avvenuto ampliamento dell'area di recupero dei rifiuti, riportando la maggiore area sulla quale si svolgeva il trattamento dei rifiuti nei programmi annuali dei lavori della cava (l'ultimo dei quali presentato il 30 gennaio 2019), e che nel corso dei sopralluoghi effettuati non erano emersi profili idonei a far ritenere un'incompatibilità dell'attività di recupero dei rifiuti con il progetto della cava; c) in ogni caso, ha precisato in sede di conferenza di servizi (cfr. la citata nota - prot. 1486 del 18 gennaio 2022) che, a seguito della decadenza dall'autorizzazione mineraria in data 30 giugno 2021, residuava la sola questione del recupero ambientale dell'area di cava, la quale, tenuto conto della disciplina di settore, *"non coinvolge aspetti di natura squisitamente mineraria per i quali è richiesta la specifica competenza di quest'Ufficio"*.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima la revoca dell'AUA disposta per l'assenza di nulla-osta del Distretto Minerario all'ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti oggetto del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, atteso che, per come ammesso dallo stesso Distretto Minerario, quest'ultimo era stato correttamente informato delle opere di ampliamento dell'impianto di rifiuti, preesistente nell'area di cava (già contemplato in seno alla relativa autorizzazione mineraria), e non aveva ritenuto la necessità, neppure nel corso dei controlli successivamente eseguiti nell'area di interesse, di autorizzare tali opere né aveva evidenziato profili di incompatibilità con il programma estrattivo (del quale è parte integrante il progetto di massima dei lavori di recupero ambientale dell'area al termine della coltivazione del giacimento).

Neppure la revoca dell'AUA può, allo stato, legittimamente fondarsi sul parere (pure richiamato nel provvedimento impugnato) espresso in seno alla conferenza di servizi in data 5 gennaio 2022 dal Distretto Minerario di Catania, secondo cui *"Il recupero ambientale dell'area è attualmente allo stato di progetto di massima... Ove il progetto esecutivo, sulla cui redazione eventualmente chiarirà la competenza, venisse redatto in maniera coerente con le previsioni progettuali del progetto di massima, tutte le opere dell'AUA n. 1/2017 che ostacolano l'esecuzione del progetto di recupero esecutivo devono essere totalmente rimosse. Pertanto, non essendovi al momento variante approvata al progetto di massima, le opere realizzate con AUA n. 1/2017 dovrebbero essere rimosse"*.

L'avviso è stato espresso, infatti, dal Distretto Minerario in forma ipotetica e l'eventuale necessità di rimozione delle opere realizzate con l'AUA (con i conseguenti effetti sul provvedimento di autorizzazione unica ambientale) deve essere oggetto di una specifica valutazione da parte delle competenti Amministrazioni, in considerazione dello stato e del contenuto della progettazione esecutiva relativa al recupero ambientale dell'area di cava (valutazione che non risulta svolta nell'ambito dei provvedimenti impugnati).

Invero, come evidenziato dal Distretto Minerario, ai sensi dell'(allora vigente) art. 3, comma 4, legge regionale n. 19/1995, con riferimento alle cave di materiali lapidei di pregio (ex art. 39 legge regionale n. 127/1980) rientra nella competenza del Comune la redazione del progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione ed al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; in ogni caso, compete alle predette Amministrazioni l'approvazione della progettazione esecutiva della quale eventualmente si faccia carico il gestore nonché la valutazione in ordine alla possibile prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti nelle more della predisposizione ed approvazione del progetto di recupero ambientale dell'area di cava (ove l'impianto di trattamento dei rifiuti insiste) ed alla compatibilità di tale ultima attività con la configurazione finale dell'area risultante dal progetto esecutivo approvato. Per quanto precede, il gravame va accolto, con conseguentemente annullamento dei provvedimenti impugnati, restando impregiudicata la successiva attività provvedimentale delle Amministrazioni competenti in merito agli aspetti sopra evidenziati.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno (per il periodo decorrente dal provvedimento di revoca impugnato alla sospensione cautelare degli effetti dell'atto disposta dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 481/2022 in data 15

dicembre 2022), in assenza di specifica allegazione e dimostrazione (non essendo utile, a tal fine, una relazione tecnica di parte) circa il pregiudizio lamentato, il quale, peraltro, come precisato dalla ricorrente nella memoria in data 13 maggio 2024, *“è stato attutito dall'accoglimento della domanda cautelare, che ha consentito la ripresa dell'attività lavorativa”*. La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) annulla i provvedimenti impugnati; 2) respinge la domanda risarcitoria; 3) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

